



# *Il Ministro della Difesa*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- Visto** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 45 che al comma 11 dispone che: “A decorrere dal 1° gennaio 2018, in analogia con quanto previsto dall’articolo 1826-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l’attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi, è istituito un apposito fondo destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti. Con distinti decreti annuali dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le misure dei compensi, i criteri per l’attribuzione e le modalità applicative. Il fondo di cui al presente comma è alimentato con le seguenti somme:
- a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro;
  - b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro;
  - c) Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di euro;
  - d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di euro.”;
- Vista** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e, in particolare, l’articolo 1, comma 442 che, a decorrere dall’anno 2019, autorizza la spesa di 7,5 milioni di euro, per l’incremento del fondo di cui al citato articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, destinato ai vice questori aggiunti e vice questori e gradi corrispondenti;
- Vista** la relazione tecnica alla legge di bilancio 2019 e, in particolare, la parte relativa al citato articolo 1, comma 442, laddove precisa che le risorse integrative pari a 7,5 milioni di euro sono così ripartite:
- Polizia di Stato: euro 2.850.000;
  - Arma dei carabinieri: euro 2.550.000;
  - Corpo della guardia di finanza: euro 1.800.000;
  - Corpo della polizia penitenziaria: euro 300.000;
- Visto** il decreto-legge 25 maggio 2021, 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante: “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e, in particolare, l’articolo 74, che ai commi 2-bis e 2-ter, dispone che: “2-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 11 dell’articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate di 8.628.749 euro per



*l'anno 2021, al fine di attribuire lo specifico compenso, relativamente agli anni indicati al comma 2-ter del presente articolo e secondo la ripartizione ivi prevista, al personale con la qualifica di vice questore aggiunto e di vice questore, e qualifiche e gradi corrispondenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo della polizia penitenziaria.*

*2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono suddivise nei seguenti modi:*

*a) Polizia di Stato: 2.003.114 euro, relativamente agli anni 2018 e 2019;*

*b) Arma dei carabinieri: 3,4 milioni di euro, relativamente all'anno 2020;*

*c) Corpo della guardia di finanza: 3 milioni di euro, relativamente all'anno 2020;*

*d) Corpo della polizia penitenziaria: 225.635 euro, relativamente agli anni 2018 e 2019.”;*

- Visto** il decreto il Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2020, registrato alla Corte dei conti - Registro Ministeri istituzionali - Interno e Difesa - n. 121, in data 14 gennaio 2021, concernente l'attribuzione degli specifici compensi per maggiori e tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2019 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, che consente di utilizzare le risorse residue per l'esercizio finanziario successivo;
- Considerato** che le risorse residuali del citato decreto 30 ottobre 2020, rese disponibili per l'esercizio finanziario 2021, ammontano complessivamente a euro 826.290 attestate sullo Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la quota destinata all'Arma dei carabinieri;
- Ritenuto** che gli specifici compensi a mente del citato articolo 45, comma 11 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in favore dei maggiori e dei tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri, sono definiti quali incentivi per valorizzare l'attuazione di specifici programmi ovvero lo svolgimento di specifiche funzioni di comando e controllo, di direzione, di indirizzo e di coordinamento delle unità dipendenti ad ogni livello, delle diverse organizzazioni, nell'ottica di migliorare l'efficienza dei servizi istituzionali;
- Vista** la proposta del Comando generale dell'Arma dei carabinieri di cui alla nota protocollo n. 70/28-1-2019 in data 6 ottobre 2021, con la quale è anche evidenziato che il contenuto del provvedimento è stato partecipato al Co.Ce.R. – sezione Carabinieri, che non ha formulato osservazioni,

## DECRETA

### Articolo 1

*(Specifici compensi per maggiori e tenenti colonnelli)*

1. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi e, nella più generale prospettiva dell'efficientamento dei servizi istituzionali, ai maggiori e tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri, che hanno prestato servizio nell'anno 2020, è attribuito uno specifico compenso i cui criteri, modalità e misure lorde sono stabiliti dal presente decreto.

### Articolo 2

*(Presupposti, criteri e misura dei compensi)*

1. Al personale di cui all'articolo 1, che ha riportato nell'ultima valutazione caratteristica la qualifica di almeno “nella media”, sono corrisposti i compensi nelle misure mensili di seguito stabilite, frazionabili in giorni per periodi inferiori al mese.

2. Al personale in servizio con incarico di comandante, non interinale, dei seguenti reparti dell'organizzazione territoriale, sono attribuiti i compensi mensili lordi sotto indicati:

- a) comando provinciale, gruppo, reparto territoriale, compagnia: euro 201,23;
- b) nucleo Campione d'Italia: euro 142,90;
- c) ufficio comando, squadra comando di nucleo investigativo, squadra comando di nucleo radiomobile, reparto operativo, nucleo investigativo, nucleo informativo, nucleo radiomobile, nucleo operativo, nonché nucleo natanti di Venezia: euro 117,90.

3. Al personale in servizio alla sala operativa del Comando generale e alle centrali operative di Comando provinciale dell'organizzazione territoriale è attribuito il compenso mensile lordo di euro 117,90.

4. Al personale in servizio al Gruppo di Intervento Speciale è attribuito il compenso mensile lordo di euro 201,23.

5. Al personale in servizio presso i reparti delle organizzazioni centrale, addestrativa, territoriale, mobile, speciale, forestale, ambientale e agroalimentare nonché nei reparti e unità per esigenze specifiche, con incarichi diversi da quelli indicati al comma 2 e in reparti diversi da quelli indicati ai commi 3 e 4, sono attribuiti i seguenti compensi in base al grado e nelle misure lorde di seguito indicate:

- a) in caso di servizio prestato per almeno 6 mesi:
  - tenente colonnello, euro 1.289,35 annui;
  - maggiore, euro 1.270,24 annui;
- b) in caso di periodi di servizio inferiori a 6 mesi:
  - tenente colonnello, euro 107,45 mensili;
  - maggiore, euro 105,85 mensili.

### Articolo 3

*(Personale del GIS in prontezza operativa)*

1. Ai militari del Gruppo di Intervento Speciale è attribuito, per ogni giorno di effettivo impiego in servizi di prontezza operativa, il compenso giornaliero lordo di euro 35,00.

### Articolo 4

*(Disposizioni finanziarie e finali)*

1. Per il corrente esercizio finanziario, agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a complessivi euro 4.170.250, si provvede:

- a) quanto a euro 3.343.960, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 74, comma 2-ter, lettera b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- b) quanto a euro 826.290, mediante l'utilizzo dei residui ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale 30 ottobre 2020 citato in premessa, stanziati sui capitoli 4800/15, 4800/5, 4813/2, 2851/15, 2851/5 e 2862/2 dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la quota destinata all'Arma dei carabinieri.

2. Le risorse non utilizzate in applicazione del presente decreto sono reimpiegate in via prioritaria, per sanare eventuali situazioni di mancata attribuzione dei compensi spettanti ai sensi degli articoli precedenti. Le eventuali risorse ulteriormente residuali sono portate in aumento a quelle disponibili per l'esercizio finanziario successivo.

Il presente decreto è sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

Roma, **14 GEN 2022**

IL MINISTRO DELLA DIFESA



Difesa

Reg. ALLA CORTE DEI CONTI

Addi ..... 10.7.FEB.2022

Reg. n. .... Fog. n. 308

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE